

OGGETTO: DICHIARAZIONE FGas 2015

Decreto Presidente Repubblica n° 43 del 27/01/2012

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Campo di applicazione: Dichiarazione FGas 2015 (dati riferiti all'anno 2014).
Art. 16, comma 2, DPR 43/2012.

Entrata in vigore: **In vigore, Scadenza 31.5.2014.**

Soggetti Interessati: Il **PROPRIETARIO** dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia **DELEGATO** a una **TERZA PERSONA** l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.

L'obbligo della dichiarazione si applica alle apparecchiature fisse contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra:

- impianti di refrigerazione;
- impianti di condizionamento di aria;
- pompe di calore;
- impianti di protezione antincendio.

Nell'area "News Ambiente" del Sito www.ecosciurezza.com sono disponibili le modalità di trasmissione e l'elenco aggiornato degli FGas ad effetto serra per cui è necessaria la dichiarazione.

Ai fini della presente dichiarazione è generalmente incaricato, anche in qualità di delegato, l'Appaltatore addetto alla manutenzione degli impianti richiamati.

Analisi della norma: Il formato e le modalità di trasmissione della Dichiarazione FGas sono pubblicati al seguente link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

La dichiarazione FGas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei Registri d'impianto e trasmessa on-line secondo le modalità richiamate.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 (1 gennaio 2015), che ha abrogato il Regolamento n. 842/2006, non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione Fgas.

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg** di gas fluorurato ad effetto serra

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla dichiarazione FGas sono disciplinate dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26.

In particolare sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 € e 10.000,00 € (art. 6, commi 3 e 4).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente indirizzo:

<http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012>.

Scadenza: 31.5.2014

Note: ---

AMBIENTE

Data 12.5.2014

Comunicazione n. **A4/15**

Riferimenti:

Ufficio Ambiente

Dott. Ing. Mauro Mariotti

Per. Ind. Stefano Carocci

Dott. Ing. Nicola Botteghi

Numeri e recapiti

Tel.: 0758521346

Fax.: 0758523305

E-mail: info@ecosicurezza.com